

29|03
2021

**Contributi a fondo perduto
- Decreto Sostegni -
Tax & Legal Alert #8**

INDICE

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA	2
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – COORDINAMENTO	4
3. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI TURISTICI – COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI	4

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

(D.L. 41/2021, art. 1 commi 1-9 e 12-13)

L'art. 1 del "Decreto Sostegni" introduce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il contributo spetta ai "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23/3/2021 (data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni");
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24/3/2021;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Requisiti e determinazione del contributo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1/1/2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale percentuale applicabile è individuata nelle misure indicate nella seguente tabella differenziate a seconda dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2019.

Percentuale applicabile	Ricavi/compensi 2019 (per i soggetti "solari")
60%	non superiori a € 100.000
50%	superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
40%	superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione
30%	superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni
20%	superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore ad € 150.000.

È inoltre previsto, in presenza dei requisiti richiesti, un contributo minimo pari ad € 1.000 euro per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Presentazione dell'istanza per l'accesso

Al fine di accedere al contributo, occorre presentare apposita [istanza](#) all'Agenzia delle Entrate. La relativa presentazione può essere effettuata ([Provvedimento AE 23/3/2021 n.77923](#)):

- dal 30/3/2021 al 28/5/2021;
- esclusivamente in via telematica, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente:

- erogato dall'Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- fruito nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.

241/1997, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 1 D.L. 78/2010).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La norma rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 commi 9 -14 del D.L. 34/2020 convertito (relative al precedente contributo a fondo perduto) in relazione alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Ulteriori informazioni dettagliate relative al contributo a fondo perduto sono disponibili tramite la [guida](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Tale documento previsa che rimangono validi i chiarimenti forniti con le Circolari 15/2020 e 22/2020 (relative al precedente contributo a fondo perduto) relativi in particolare alla determinazione del fatturato, base per il calcolo del beneficio.

Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19/3/2020 C (2020) 1863 *final*e successive modifiche.

ESEMPI PER CONTRIBUENTI SOCIETA' (soggetti "solari")						
Fatturato anno 2019	Fatturato anno 2020	Fatturato media mensile 2019	Fatturato media mensile 2020	Variazione mensile fatturato (verificata condizione riduzione fatturato)	% contributo	Contributo spettante
€ 84.000	€ 30.000	€ 7.000	€ 2.500	-€ 4.500	60%	€ 2.400
€ 300.000	€ 150.000	€ 25.000	€ 12.500	-€ 12.500	50%	€ 7.500
€ 720.000	€ 450.000	€ 60.000	€ 37.500	-€ 22.500	40%	€ 7.000
€ 4.000.000	€ 1.800.000	€ 333.333	€ 150.000	-€ 183.333	30%	€ 54.000

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – COORDINAMENTO

(D.L. 41/2021, art. 42 commi 7 e 8)

A fini di coordinamento tra norme, l'art. 42 comma 8 del D.L. 41/2021 abroga i commi della legge di bilancio 2021 che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto dall'art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. "Ristori").

Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all'art. 9-quater del D.L. 137/2020 (si veda la nostra Tax&Legal n.2/2021), in base al quale il contributo a fondo perduto spetta se:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 87/2003;
- l'immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29/10/2020 (requisito non previsto dalla disposizione abrogata).

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto ad un contributo pari al 50% della riduzione del canone,

nel limite annuo di € 1.200 per singolo locatore, in base alle risorse disponibili.

Si precisa che le risorse destinate al contributo sono aumentate di € 50 milioni (che si sommano agli ulteriori € 50 milioni destinati dall'art. 9-quater comma 4 del D.L. 137/2020).

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite:

- le modalità di effettuazione di un'apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia;
- le altre disposizioni attuative dell'agevolazione.

3. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI TURISTICI – COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI

(D.L. 41/2021, art.1, comma 11)

Viene modificato l'art. 59 comma 1 lettera a) del D.L. 104/2020 convertito c.d. Decreto Agosto (si veda la nostra Tax&Legal Alert del n.2/2021), circoscrivendo la platea dei destinatari del contributo ai soli comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in cui siano situati santuari religiosi.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

